



Comune di Montesilvano



Comune di Roseto degli Abruzzi

Convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 e dell'art. 36 del CCNL Area Funzioni Locali del 16/07/2024 per l'utilizzo in convenzione, presso il Comune di Roseto degli Abruzzi, di personale dirigenziale art.110 comma 1 Tuel del Comune di Montesilvano.

Tra

Il Comune di Montesilvano (PE), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Ottavio De Martinis domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Montesilvano;

e

il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Mario Nugnes, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

Premesso che:

- il Comune di Montesilvano (PE), con Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 16 giugno 2026, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni costituiscono premessa e parte integrante del presente atto, ha approvato lo schema della presente convenzione e ne ha autorizzato la stipula;
- il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), con Delibera di Giunta Comunale n. 188 dell'11 giugno 2026 e rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 206 del 16 giugno 2026, esecutive ai sensi di legge e le cui motivazioni costituiscono premessa e parte integrante del presente atto, ha approvato lo schema della presente convenzione e ne ha autorizzato la stipula;

Richiamato

• l'art. 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 che prevede: "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004*";

• l'art. 36 del CCNL Area Funzioni Locali del 16/07/2024 prevede: *Personale utilizzato in convenzione*

1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi.*

2. *La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione.*

3. *L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti;*

corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.

4. L'ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37 comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

5. La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra i due enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due enti.

Considerato che il Comune di Montesilvano e il Comune di Roseto degli Abruzzi intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi, del dirigente art. 110 comma 1 Tuel a tempo determinato del Comune di Montesilvano dott. Nicolino Casale, nato a Montesilvano il 14.08.1959 C.F CSLNLN59M14F646Q,

Acquisito dal Comune di Roseto degli Abruzzi il consenso del Dirigente interessato, di cui al prot. n. 30614 del 08/06/2026,

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della Legge n. 145/2018 e dell'art. 36 del CCNL del 16/07/2024 Area Funzioni Locali, del dirigente art.110 comma 1 Tuel a tempo determinato, dott. Nicolino Casale, presso il Comune di Roseto degli Abruzzi, per un periodo predeterminato.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse degli Enti interessati, oltre che sopperire alle necessità dotazionali del Comune di Roseto degli Abruzzi.
3. Tale utilizzazione parziale non è configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale.
4. Al dirigente utilizzato in base alla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui ai vigenti C.C.N.L. dell'Area Funzioni Locali.

ART. 2

Durata

1. La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima e fino al 31.12.2026.

ART. 3

Tempo di assegnazione

1. Le prestazioni lavorative del Dirigente verranno prestate presso il Comune di Roseto degli Abruzzi per due giorni a settimana.
2. Gli Enti Convenzionati, con reciproco consenso, possono organizzare il personale in convenzione, con riferimento alle proprie esigenze funzionali e organizzative.
3. La prestazione lavorativa resa dal dirigente dovrà, comunque, consentire il regolare recupero delle energie psico-fisiche.

ART. 4

Gestione del personale assegnato

1. Entrambi gli Enti convenzionati assentono all'utilizzo del personale in convenzione in base al contemperamento delle proprie rispettive esigenze.
2. Il rapporto di lavoro del dirigente è gestito dal Comune di Montesilvano, Ente di provenienza.
3. Il dirigente mantiene la titolarità del posto ricoperto presso il Comune di Montesilvano, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione al lavoratore interessato saranno garantite dall'Ente da cui dipende contrattualmente le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente.
4. Le parti danno reciprocamente atto che non si costituisce un nuovo rapporto tra il Comune di Roseto degli Abruzzi e il Dirigente.

ART. 5

Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati sono ispirati ai principi della equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune di Montesilvano, titolare del rapporto di lavoro, corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti dai rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto della presente convenzione.
3. Il Comune di Roseto degli Abruzzi rimborserà al Comune di Montesilvano la quota di competenza del trattamento fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali.
4. Il rimborso dovrà avvenire entro trenta (30) giorni dalla richiesta da parte del Comune di Montesilvano; le somme che il Comune utilizzatore dovrà rimborsare saranno determinate in proporzione alle giornate di lavoro svolte dal dirigente, mensilmente, presso il suddetto Comune.
5. Ai sensi del comma 4, dell'art. 36 del CCNL 16/07/2024, il Comune utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3 dell'art. 36, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37 comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

ART. 6

Risoluzione della convenzione

1. La presente convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - per cessazione dell'incarico del dipendente in convenzione con l'ente titolare dello stesso;
 - per scadenza naturale della convenzione;
 - per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
 - per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati, previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'ente recedente;
 - per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da adeguate motivazioni e comunicato ad entrambe le amministrazioni; in tale fattispecie la cessazione decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

ART. 7

Ferie, permessi e assenza per malattia

1. Le ferie, i permessi e gli altri congedi di fonte legale o contrattuale di qualsiasi natura, a richiesta del dirigente e valutata la ricorrenza dei necessari presupposti di legge o contrattuali, saranno concessi direttamente da ciascuno dei due enti in funzione dei giorni

nei quali il dipendente presta servizio presso di essi; a tal fine il Comune di Roseto degli Abruzzi, soggetto utilizzatore, verifica preventivamente con il Comune di Montesilvano, titolare del rapporto di lavoro, se la concessione degli istituti in esame sia compatibile con le spettanze e le condizioni soggettive del dirigente. Il Comune di Roseto degli Abruzzi comunica con immediatezza la successiva eventuale concessione di permessi e congedi in modo tale che il Comune di Montesilvano possa curare il computo complessivo delle spettanze del dipendente e di quanto fruito.

2. In caso di malattia il dirigente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa al Comune di Montesilvano che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due enti, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Roseto degli Abruzzi.

ART. 8

Modifiche

1. Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente convenzione, con particolare riferimento al personale individuato, ai tempi di lavoro in convenzione e alle modalità di utilizzo, gli Enti convenzionati provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei propri rispettivi competenti Organi.

ART. 9

Foro competente

1. Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.
2. In caso contrario, per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, si individua, quale Foro competente, il Foro di Teramo.

ART. 10

Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.
2. Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 642/1972, il presente atto è esente da imposta di bollo ed ai sensi del DPR n. 131/1986 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Roseto degli Abruzzi, li 16.06.2026

Letto, approvato e sottoscritto

Per Il Comune di Montesilvano

Il Sindaco



Ottavio De
Martinis
16.06.2026
15:04:55
GMT+02:00

Per Il Comune di Roseto degli Abruzzi

Il Sindaco



Città di
Roseto degli Abruzzi

MARIO
NUGNES
16.06.2026
14:42:43
GMT+02:00

Il Dirigente

Comandante P.M.



NICOLINO
CASALE
17.06.2026
12:26:12
GMT+02:00